



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 15/05/2014

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2014, n. 299

Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di brucellosi bovina e bufalina in provincia di Foggia.

Visto l'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833

Visti gli artt. 260 e successivi del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modifiche;

Visti gli artt. 10 della Legge regionale 20/07/1984, n. 36 e art. 3 della Legge regionale 22/08/1989 n. 13;

Visto l'articolo 42 della legge regionale 12/05/2004, n. 7

Visti l'Ordinanza del Ministro della Salute 09 agosto 2012 recante le misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Preso atto dell'aumento della prevalenza e dell'incidenza della brucellosi bovina in provincia di Foggia negli anni 2012 e 2013;

Riconosciuta la necessità, per la tutela della salute pubblica, di applicare ulteriori misure di Polizia Veterinaria nel territorio del Gargano

ORDINA

Art. 1

L'identificazione elettronica tramite bolo endoruminale di tutti i bovini allevati allo stato brado e di linea produttiva vacca-vitello presenti in provincia di Foggia.

Art. 2

Nei Comuni di Apricena, Cagnano Varano, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis, Rignano Garganico e San Giovanni Rotondo, siti nella provincia di Foggia, fatte salve le misure sanitarie previste dall'O.M. 09 agosto 2012, il Servizio Veterinario della ASL di Foggia deve:

1. Organizzare squadre composte da quattro unità (due medici veterinari, un tecnico della prevenzione e un ausiliario/agente tecnico) per l'espletamento delle attività di risanamento.
2. Effettuare 2 controlli annuali ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.
3. Sospendere la qualifica sanitaria degli allevamenti in caso di mancato rispetto della periodicità dei

controlli. Notificare, entro sette giorni dalla data prevista del controllo dell'allevamento, il provvedimento di sospensione di qualifica al proprietario o detentore degli animali. Ritirare le cedole identificative e/o i passaporti dei capi che saranno riconsegnati solo dopo il controllo di almeno il 90% degli animali dell'azienda interessata.

4. Vietare l'invio al macello degli animali degli allevamenti con qualifica sanitaria sospesa fino a quando non verrà effettuato il controllo sanitario di tutti gli animali dell'azienda.

5. Conferire all'azienda, a seguito della notifica del provvedimento di sospensione, la qualifica di "Ufficialmente indenne SOSPESO" e come tale registrata nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN).

6. Effettuare l'abbattimento totale degli animali presenti nell'azienda sia in caso di persistenza dell'infezione per un periodo superiore a 12 mesi che e in caso di reinfezione di un numero di animali superiore al 2% dell'effettivo della stessa azienda nell'arco temporale di due anni.

7. Sottoporre ad accertamento diagnostico, mediante prove sierologiche ufficiali, l'intero allevamento prima del rientro dai pascoli estivi.

8. Sottoporre ad accertamento diagnostico sierologico il 5% dei campioni effettuati per il suddetto piano, al fine di verificare l'eventuale utilizzo di vaccini non autorizzati.

Art. 3

I comuni di cui all'art. 2 devono disciplinare i pascoli demaniali e porre divieto di utilizzo dei pascoli infetti, individuati dai servizi veterinari della ASL, per almeno 6 mesi.

Art. 4

I Sindaci dei comuni della Provincia di Foggia interessati sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza ed il personale di vigilanza del Dipartimento di prevenzione della ASL FG, gli agenti di Polizia Urbana e della forza Pubblica in generale del controllo e della esecuzione.

Art. 5

La presente ordinanza resta in vigore per tutta la validità della Ordinanza Ministeriale 09 agosto 2012.

Bari, li 5 maggio 2014

VENDOLA
